

Regolamento per la ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo (F.R.A.)

(approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell'8 luglio 2026)

Articolo 1 ***Finalità***

Il presente regolamento definisce le regole, i criteri e la metodologia per la ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo (F.R.A.) tra gli afferenti al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM).

Art. 2 ***Riferimenti normativi e documentali***

Ai fini del presente regolamento, la valutazione interna della ricerca tiene conto dei seguenti riferimenti normativi e documentali:

1. Decreto Ministeriale del 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai Gruppi Scientifico-Disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
2. Linee guida MUR e Bando ANVUR sulle principali regole e sui criteri che sovrintendono allo svolgimento dell'esercizio VQR;
3. Regolamento per l'assegnazione e la gestione del fondo di ricerca di Ateneo (F.R.A.), emanato con Decreto Rettorale del 22 marzo 2006, n. 360;
4. Documento dell'Ateneo sulla ripartizione dei fondi per la ricerca, denominato "*Modello per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle strutture decentrate per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*" (approvato dal Senato Accademico nella seduta del 30 giugno 2008).

Art. 3

Aree Scientifiche e Settori Scientifico-Disciplinari

La definizione dei criteri di valutazione tiene conto delle specificità delle Aree Scientifiche (aree CUN), dei Gruppi Scientifico-Disciplinari (GSD) e dei Settori Scientifici Disciplinari (SSD) presenti nel DEMM.

I SSD presenti nel Dipartimento DEMM (rappresentati dai docenti afferenti al Dipartimento DEMM), raggruppati per Aree Scientifiche, sono indicati nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Art. 4

Quote di ripartizione

La quota F.R.A. annualmente assegnata al DEMM è ripartita nel modo seguente:

1. il 40% (minimo garantito) è distribuito tra tutti gli afferenti in parti uguali;
2. il 60% è distribuito in rapporto ai risultati conseguiti da ciascun afferente al DEMM sulla base della valutazione interna della ricerca, in applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento.

Le risorse di cui ai punti 1 e 2 sono riconosciute a condizione che:

- a) nel periodo di riferimento della valutazione sia stata prodotta almeno una pubblicazione valutabile ai sensi dell'articolo successivo;
- b) si sia provveduto alla presentazione del progetto e all'invio della scheda di valutazione ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.

Art. 5

Pubblicazioni valutabili

Ai fini della procedura di valutazione si tiene conto della rilevanza della collocazione editoriale della produzione scientifica e della sua diffusione all'interno della comunità scientifica. La valutazione si ispira ai criteri indicati dai GEV e dall'ANVUR relativamente a ciascuna Area di valutazione.

Sono considerate pubblicazioni gli articoli su riviste (solo se dotate di ISSN); libri, capitoli di libri e atti di congressi, anche in formato informatico (tutti solo se dotati di ISBN); sono esclusi: attività editoriali e di curatela, abstract di conferenze (anche se pubblicati su riviste), testi o software di esclusivo interesse didattico o divulgativo.

In particolare, sono considerati prodotti valutabili:

1. **Articoli in rivista** ai sensi delle declaratorie contenute negli allegati A (indicatori bibliometrici e settori concorsuali a cui si applicano: aree disciplinari 1-9) e B (indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali a cui si applicano: aree disciplinari 10-14) del D.M. 120/2016; vale a dire che si tiene conto della suddivisione delle riviste effettuata dall'Anvur, anche avvalendosi della valutazione dei GEV e delle società scientifiche nazionali, nelle seguenti classi di merito:
 - **Riviste di fascia A:** quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali. Rientrano in tale fascia le riviste classificate in fascia A dai GEV del settore scientifico di riferimento (per la VQR) oppure dall'Anvur ai fini dell'ASN;
 - **Riviste Scientifiche indicizzate WoS/Scopus;**
 - **Riviste Scientifiche ANVUR:** riviste (diverse da quelle di Fascia A e da quelle indicizzate WoS/Scopus) contenute nelle liste dell'ANVUR ai fini dell'ASN.

Sono considerate articoli in rivista le note a sentenza quando abbiano un titolo e l'analisi scientifica viene sviluppata come in un saggio.

2. **Capitolo di libro** pubblicato con casa editrice rilevante per il SSD, presente nell'elenco degli Editori registrati per la VQR (Allegato 1) o indicizzato WoS/Scopus, o pubblicato a cura del Dipartimento.
3. **Voce enciclopedica** di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD.
4. **Saggio giuridico/storico/linguistico-letterario** pubblicato in volume collettaneo, trattato o commentario pubblicato con casa editrice di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD di riferimento presente nell'elenco degli Editori registrati per la VQR o indicizzato WoS/Scopus.
5. **Prefazione o Postfazione di libro** pubblicato con casa editrice di consolidata tradizione/rilevanza per il SSD di riferimento presente nell'elenco degli Editori registrati per la VQR o indicizzato WoS/Scopus, a condizione che sia di almeno dieci pagine.
6. **Monografia** pubblicata con casa editrice presente nell'elenco degli Editori registrati per la VQR o indicizzato WoS/Scopus.

7. **Trattato scientifico** pubblicato con casa editrice presente nell'elenco degli Editori registrati per la VQR.
8. **Atti di Convegno** pubblicati con casa editrice presente nell'elenco degli Editori registrati per la VQR o indicizzati in WoS/Scopus.
9. **Traduzioni di libro, capitolo di libro, articolo in rivista** che richiedono specifiche competenze traduttologiche, manifestate anche in un apposito apparato di riflessione e commento. La tipologia non comprende le mere trasposizioni linguistiche e la pubblicazione di una propria opera in altra lingua.

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni caricate sulla piattaforma Iris Unisannio.

Art. 6

Criteri di valutazione delle pubblicazioni

I criteri di valutazione delle pubblicazioni e i relativi punteggi sono definiti in due Schemi, uno per i SSD rientranti nelle Aree 10-12-14 (Criteri di Valutazione Aree 10-12-13(1)¹-14: GA12) e un altro per le Aree 7-9-11-13 (Criteri di Valutazione Aree 7-9-11-13(2)²: GA13), in funzione delle specificità delle stesse. I due Schemi di valutazione (GA12 e GA13) sono riportati nell'Allegato 2 al presente regolamento.

Art. 7

Pubblicazioni con più autori

Il punteggio attribuito ai lavori realizzati da più autori, compresi monografia e volumi, risulta pesato in funzione del grado di proprietà della pubblicazione. A tal fine, per i SSD rientranti in GA12:

1. se la pubblicazione è a singolo autore, si applica un peso pari a 1;
2. se il numero di autori è pari o maggiore di 2, si applica un peso pari a 0,5.

¹ STEC-01/A Storia del pensiero economico; STEC-01/B Storia economica.

² ECON-01/A Economia politica; ECON-04/A Economia applicata; ECON-06/A Economia aziendale; ECON-07/A Economia e gestione delle imprese; ECON-09/A Finanza aziendale; ECON-08/A Organizzazione aziendale; ECON-09/B Economia degli intermediari finanziari; STAT-01/A Statistica; STAT-03/A Demografia; STAT-04/A Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie.

Per i SSD rientranti in GA13:

1. se il numero di autori è pari a 1 o 2, si applica un peso pari a 1;
2. se il numero di autori è pari a 3, si applica un peso pari a 0.9;
3. se il numero di autori è pari a 4, si applica un peso pari a 0.8;
4. se il numero di autori è >4, si applica un peso pari a 0.7.

Art. 8

Numero di pubblicazioni presentabili e relativo calcolo del punteggio medio annuo

Ciascun autore può indicare non più di 12 pubblicazioni negli ultimi tre anni, ritenute di maggiore rilevanza scientifica.

La produttività media annua, per quanto attiene alle pubblicazioni (sezione A) del singolo afferente al DEMM, viene espressa in termini di punti/anno. Il calcolo della media annua si giustifica per tarare il punteggio relativamente a quanti non abbiano ancora maturato un triennio di attività di ricerca. Essa risulta dalla seguente formula:

$$X(A) = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{12} p_i$$

dove:

T = periodo di riferimento su base annuale

p_i = punteggio per la i -esima pubblicazione ($i=1, \dots, 12$)

$X(A)$ = la produttività media annua per ciascun afferente DEMM

Per rispetto del principio di equità e di non discriminazione di genere, in caso di maternità o congedo parentale, il periodo di riferimento della produzione scientifica (36 mesi) è convenzionalmente ridotto di cinque mesi.

La produttività, in questo caso, si calcola secondo la seguente formula:

$$X(A) = \frac{12}{34} \sum_{i=1}^{12} p_i$$

Art. 9 *Graduatoria finale*

Il Comitato per la Ricerca, a conclusione del processo valutativo, così come descritto in precedenza, definisce la graduatoria finale e, conseguentemente, propone di assegnare le risorse a ciascun afferente, comunicandone l'esito, in modo da consentire l'opportuna verifica della correttezza del processo valutativo.

Al fine di evitare squilibri nella distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dall'utilizzo di una graduatoria basata sui valori assoluti, ciascuna graduatoria di Area viene preventivamente normalizzata secondo la seguente formula $\frac{\text{Punteggio} - \min(\text{Punteggio}(GA_i))}{\max(\text{Punteggio}(GA_i)) - \min(\text{Punteggio}(GA_i))}$ in modo da ricondurre tutti i valori in un intervallo compreso fra 0 e 1. I valori così normalizzati vengono successivamente suddivisi in sei gruppi (sestili).

La graduatoria finale viene costruita integrando (unendo) le singole graduatorie normalizzate relative alle due macro-aree (GA12 e GA13). In particolare, vengono accorpati i sestili corrispondenti delle due graduatorie di Area nel medesimo sestile della graduatoria finale. Pertanto, ciascun sestile della graduatoria finale sarà composto dagli afferenti appartenenti ai sestili corrispondenti delle due graduatorie di Area. Lo schema di definizione della graduatoria finale è riportato nell'Allegato 3.

L'integrazione delle due graduatorie di Area garantisce coerenza al modello valutativo adottato consentendo che coloro che si collocano, nelle due specifiche graduatorie di area, nello stesso sestile, riceveranno lo stesso ammontare di risorse finanziarie.

L'ammontare individuale di risorse finanziarie viene attribuito in base ai seguenti due step:

- primo step: il 60% della quota F.R.A. del DEMM di cui all'art. 4 viene distribuito tra tutti gli afferenti in proporzione al peso individuale associato al sestile di appartenenza, secondo una scala decrescente e costante. La quota complessiva viene quindi ripartita sulla base del rapporto tra il peso del singolo afferente e la somma dei pesi individuali di tutti gli afferenti (per dettagli si veda l'allegato 3).
- secondo step: l'ammontare attribuito a ciascun sestile viene ripartito in parti uguali tra gli afferenti che lo compongono.

L'incentivo finanziario, riconosciuto agli afferenti che appartengono allo stesso gruppo (sestile), è quindi uguale, variando invece a seconda del sestile di appartenenza.

Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile dopo il termine dei lavori del Comitato per la Ricerca, approva contestualmente la graduatoria e i progetti presentati, finanziati dai Fondi assegnati sulla base della procedura di valutazione sin qui descritta.

Art. 10 ***Presentazione dei progetti di ricerca***

L'erogazione del F.R.A. è subordinata alla presentazione, da parte di ciascun afferente o gruppo di afferenti al DEMM, di un progetto di ricerca, coerente con la disciplina dell'Ateneo del Sannio in materia (D.R. n. 360 del 22 marzo 2006) sull'assegnazione e la gestione del fondo di ricerca d'Ateneo, secondo lo schema di attribuzione fondi allegato al presente regolamento.

Art. 11 ***Schede di valutazione***

Ogni afferente al DEMM riporta nella scheda di valutazione (fogli Excel allegati al presente documento) le pubblicazioni selezionate. La scheda attribuisce automaticamente il punteggio previsto.

Ogni afferente al DEMM invia la scheda compilata al Comitato per la ricerca. Tutti i campi della scheda di auto-valutazione devono essere compilati.

Il termine per la presentazione dei prodotti è perentorio.

Il Comitato per la Ricerca esamina le schede di valutazione pervenute e le pubblicazioni e, in caso di incongruenze rispetto al presente Regolamento, introduce le necessarie correzioni, sentito previamente l'afferente al DEMM interessato.

Il mancato caricamento dei prodotti della ricerca, utili ai fini della valutazione, sulla piattaforma IRIS Unisannio, impedisce di riconoscere il punteggio richiesto nella scheda dall'afferente.

ALLEGATO 1 - SSD presenti nel Dipartimento DEMM raggruppati per Aree Scientifiche

1. Area CUN 07 “Scienze Agrarie e Veterinarie”

AGRI-01 Economia agraria, alimentare ed estimo rurale

2. Area CUN 09 “Ingegneria industriale e dell'informazione”

IINF-05/A Sistemi di elaborazione delle informazioni

3. Area CUN 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche”

ANGL-01/C Lingua, traduzione e linguistica inglese

4. Area CUN 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche”

GEOG-01/B Geografia economico-politica

5. Area CUN 12 “Scienze giuridiche”

GIUR-01/A Diritto privato

GIUR-02/A Diritto commerciale

GIUR-04/A Diritto del lavoro

GIUR-05/A Diritto costituzionale e pubblico

GIUR-06/A Diritto amministrativo e pubblico

GIUR-08/A Diritto tributario

GIUR-10/A Diritto dell’Unione europea

GIUR-11/A Diritto privato comparato

GIUR-12/A Diritto processuale civile

GIUR-13/A Diritto processuale penale

GIUR-14/A Diritto penale

GIUR-15/A Diritto romano e fondamenti del diritto europeo

GIUR-16/A Storia del diritto medievale e moderno

GIUR-17/A Filosofia del diritto

6. Area CUN 13 “Scienze Economiche e Statistiche”

ECON-01/A Economia politica

STEC-01/A Storia del pensiero economico

ECON-04/A Economia applicata

ECON-06/A Economia aziendale

ECON-07/A Economia e gestione delle imprese

ECON-09/A Finanza aziendale

ECON-08/A Organizzazione aziendale

ECON-09/B Economia degli intermediari finanziari

STEC-01/B Storia economica

STAT-01/A Statistica

STAT-03/A Demografia

STAT-04/A Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

7. Area CUN 14 “Scienze politiche e sociali”

GSPS-03/A Storia del pensiero politico

GSPS-07/B Sociologia del diritto e della devianza

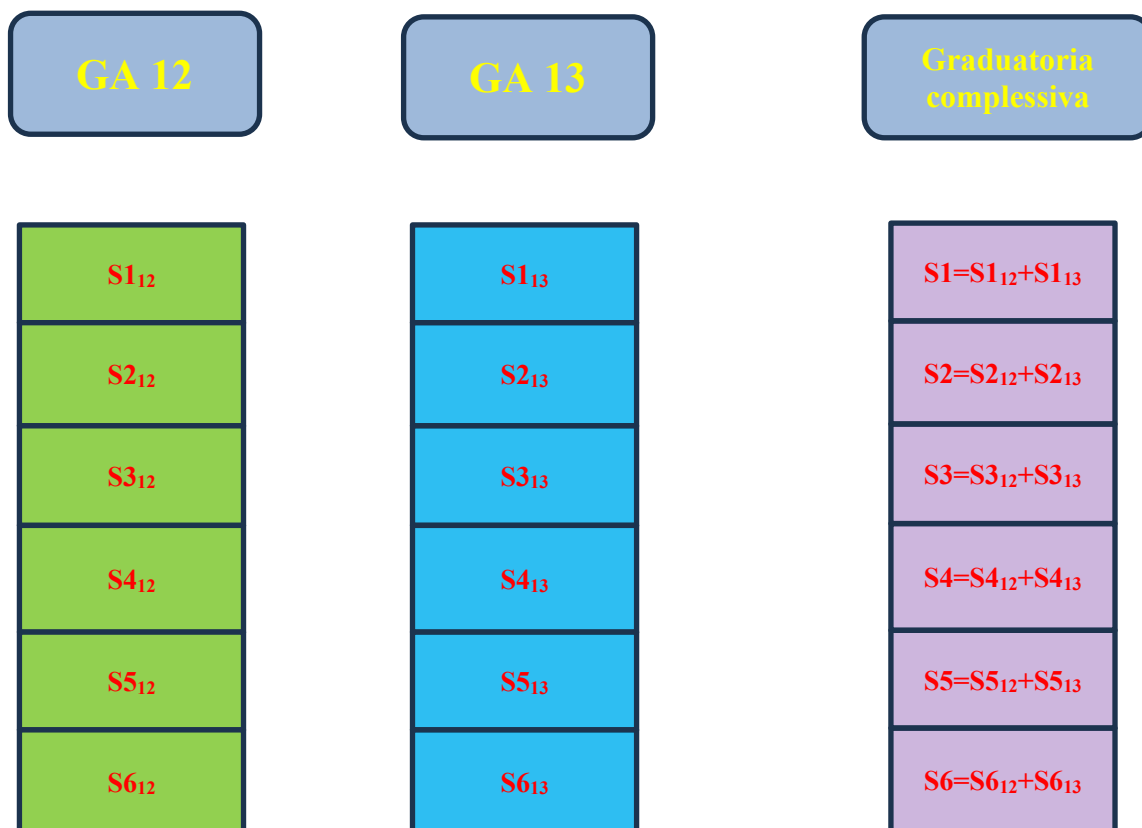
ALLEGATO 2 - Criteri per la valutazione dei prodotti differenziati per Aree

PRODOTTI DELLA RICERCA	Criteri di Valutazione Aree 10-12-13-14 (GA12)	Criteri di Valutazione Aree 7-9-11-13 (GA13)
LIBRO		
Monografia con CE (N./I.) di consolidata tradizione/rilevanza per SSD e/o Trattato scientifico con casa editrice (N/I)	150	75
Volume non rientrante nelle categorie precedenti	75	50
CONTRIBUTO IN RIVISTA		
Articolo in Rivista di Fascia A o indicizzata WoS/Scopus	75	100
Articolo in Riviste Scientifiche (Anvur)	35	40
CONTRIBUTO IN VOLUME		
Capitolo libro di casa editrice (N/I) indicizzato WoS/Scopus Voce di Enciclopedia di grande rilievo scientifico nel settore	75	75
Capitolo libro di casa editrice (N/I) considerata rilevante per il SSD	35	25
Saggio in vol. collettaneo con CE rilevante per SSD	35	25
Pre/Postfazione libro con CE rilevante per SSD (10 pp.)	10	10
Saggio in vol. collettaneo/Capitolo libro in pubblicazione a cura del Dipartimento DEMM	35	35
CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO		
Atti di Convegno (N/I) indicizzati WoS/Scopus e/o sottoposti a peer review	35	35
Atti di Convegno pubblicati con casa editrice rilevante per SSD	35	15
TRADUZIONI ⁽¹⁾		
Libro	50	50
Capitolo Libro	25	25
Articolo in Rivista	25	25

⁽¹⁾ Solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore

ALLEGATO 3 – Definizione della graduatoria finale e ripartizione della quota variabile

Definizione graduatoria:



Dove **S1₁₂**, **S2₁₂**, ..., **S6₁₂** rappresentano i componenti dei sestili dell'area 12, **S1₁₃**, **S2₁₃**, ..., **S6₁₃** rappresentano i componenti dei sestili dell'area 13 e **S1**, **S2**, ..., **S6** rappresentano i componenti dei sestili finali.

Ripartizione quota variabile:

La quota variabile destinata agli afferenti viene distribuita sulla base di un criterio di ponderazione associato al sestile di appartenenza. A ciascun sestile viene attribuito un peso individuale decrescente, con differenza costante tra i livelli, al fine di mantenere una progressione uniforme del valore riconosciuto agli afferenti in funzione della posizione relativa conseguita nella graduatoria:

$$W_1 = 6; W_2 = 5; W_3 = 4; W_4 = 3; W_5 = 2; W_6 = 1;$$

La quota individuale spettante a ciascun afferente appartenente al sestile (i) è calcolata come:

$$Q_{k,i} = Quota\ Var * \frac{W_i}{\sum_{j=1}^6 (W_j * n_j)}$$

Dove

- $Q_{k,i}$ è la quota individuale spettante al singolo afferente k appartenente al sestile i ;
- $Quota\ Var$ è la quota variabile da distribuire;
- W_i è il peso associato al sestile i , definito secondo una scala decrescente costante, come definito in precedenza;
- n_j è il numero di afferenti classificati nel sestile j ;

Il criterio adottato consente di valorizzare la posizione relativa nella graduatoria mediante pesi decrescenti associati ai sestili e di garantire una distribuzione proporzionale delle risorse indipendente dalla numerosità dei gruppi.